

Ambiente (1)

Valutazione di Impatto Ambientale e principio di precauzione

TAR Marche, sentenza del 4 aprile 2019, n. 139

[Approfondisci...](#)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha compiuto, con la sentenza in oggetto, un esame sulla portata generale del principio di precauzione nell'ambito della Valutazione di Impatto Ambientale.

Precisamente, il Collegio ha dichiarato infondato il ricorso proposto da una Società avverso il provvedimento regionale di diniego della V.I.A., basato sulla documentazione relativa all'impatto ambientale dell'opera, ritenuta insufficiente in considerazione delle caratteristiche del luogo destinatario dell'intervento.

La sentenza in oggetto risulta particolarmente interessante soprattutto per la ricostruzione che presenta in relazione alle finalità e ai criteri che orientano la Valutazione di Impatto Ambientale. In particolare, i Giudici ritengono non si tratti di mero atto tecnico, bensì di un provvedimento di indirizzo sul corretto uso del territorio, che dovrà quindi caratterizzarsi per una "visione globale del progetto, alla luce di tutti gli apporti procedurali provenienti dagli enti coinvolti".

A fronte di ciò, il Collegio ha ritenuto corretto il comportamento della Regione, che ha esattamente applicato il principio di precauzione, valutando non solo l'effetto diretto del singolo impianto, ma il c.d. effetto cumulo dovuto alle caratteristiche del territorio limitrofo a quello di costruzione. Il Giudice ha chiarito, a tal proposito, che *"con riguardo al principio di precauzione, è sicuramente condivisibile l'assunto della ricorrente per cui tale principio non impedisce la realizzazione degli impianti. Nel caso in esame, però, la difficoltà di valutare l'impatto, anche cumulativo, dell'impianto in oggetto ha portato la Regione a ritenere prevalente il principio di precauzione. Ad avviso del Collegio il principio di precauzione che governa il settore può legittimare un approccio maggiormente conservativo in presenza di circostanza che evidenzino aspetti problematici, che possono anche essere legate al cumulo dell'impatto su ambiente e specie protette, anche qualora gli impianti non sorgano direttamente sul sito oggetto di protezione"*.